



04912/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANTONIO GRECO

- Presidente -

IVA
ACCERTAMENTO

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

ANTONIO

Dott.

- Consigliere -

Ud. 22/11/2018 - CC

FRANCESCO ESPOSITO

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Consigliere -

R.G.N. 33/2018

Dott. GIUSEPPE CRICENTI

- Rel. Consigliere -

10/11/12
Rep.

PN

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 33-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

F.G. RICICLAGGI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato PAOLA RAMADORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI LEVATI;

- *controricorrente* -

10730
18

avverso la sentenza n. 1587/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Motivi della decisione

Nei confronti della società F.G. Riciclaggi è stata effettuata verifica fiscale all'esito della quale è emersa, secondo il Fisco, l'omessa fatturazione di operazioni attive relativamente a trasporti effettuati nel 2006.

L'accertamento fiscale è stato basato prevalentemente sull'elenco fornitori, in possesso dell'Agenzia delle Entrate, e dal quale risultavano prestazioni a favore di alcune società (tra queste la LPR), senza però riscontro fiscale.

Da quell'elenco clienti il Fisco, in pratica, presume la prestazione effettuata dalla F.G. Riciclaggi e non dichiarata.

La società ha impugnato l'accertamento, negando di avere effettuato le operazioni per le quali il Fisco lamenta l'omessa fatturazione, ed ottenendo ragione di tale argomento sia in primo che in secondo grado.

In particolare, la decisione di secondo grado considera del tutto privi di valore probatorio gli elenchi dei fornitori, e conseguentemente non fornita affatto la prova del reddito non dichiarato.

Agenzia delle Entrate ricorre ora in Cassazione denunciando violazione dell'art. 39 D.P.R. 600/ 1973 e sostenendo che i giudici di appello non hanno tenuto conto della presunzione a favore del Fisco nella valutazione delle operazioni non fatturate.

Si è costituita la società ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è ammissibile in quanto, pur essendo vero quanto eccepito dalla controricorrente, ossia che la sentenza è stata pubblicata il 16.1.2016, e dunque dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (il 4.7.2009), e che il termine per impugnare era di 6 mesi (nuovo testo art. 327 c.p.c.); è altresì vero che il termine per la proposizione dell'impugnazione era stato prorogato di sei mesi del DL 50 del 2017.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Nel ritenere che gli elenchi dei fornitori sono del tutto privi di valore probatorio, sia pure indiziario, la decisione di secondo grado non tiene conto del fatto che l'art. 39 D.P.R. 600/ 11973 consente al Fisco di avvalersi di "altri dati o documenti in possesso dell'Ufficio", e che dunque l'elencazione degli atti su cui basare la presunzione di reddito non costituisce un numero chiuso.

Inoltre l'art. 54 comma 4 del D.P.R. 633/ 1972 autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti.

Dal disposto di queste due norme si evince che il Fisco può considerare come utilizzabili ai fini dell'accertamento gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi, in quanto indicativi di una prestazione ricevuta dal soggetto destinatario dell'accertamento.

Del resto, anche a prescindere da tali norme, non può negarsi che un elenco dei fornitori allegato ad una dichiarazione dei redditi, in astratto possa costituire elemento per presumere, date le circostanze del caso concreto, che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita.

La corte di secondo grado, nel ritenere del tutto assente la prova, ha fatto erronea applicazione delle suddette norme in tema di utilizzabilità, ai fini dell'accertamento fiscale.



La decisione va dunque cassata, con rinvio al giudice di merito affinché tenga conto del valore indiziario degli elenchi fornitori allegati alla dichiarazione dei redditi di terzi soggetti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale di Genova, in diversa composizione.

Roma 22.11.2018

Il Presidente

Antonio Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

19 FEB. 2019



Il Funzionario Obbligatorio

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

[Signature]

[Signature]